



## UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA PALERMO

*Prot. n. 5068/R.I.*

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

**Vista** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** lo schema di piano del 31 marzo 2017 recante il prot. n. 2681/R.I, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 11 marzo 2017, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Preso atto** dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

**Considerato** che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione delle rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di gara di tutti i Comuni inseriti nel suddetto schema di piano;

**Ritenuto** di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente in merito alla istituzione di una nuova rivendita nel comune di Tremestieri Etneo (CT), per i seguenti motivi:

la circostanza che in tale Comune insistono già 12 punti vendita, ed esattamente 8 rivendite ordinarie, una rivendita speciale e 3 patentini, a fronte di una popolazione di 21.008 abitanti, che soddisfano ampiamente le esigenze di servizio, non è di per sé preclusiva alla istituzione di una nuova rivendita, in quanto la zona di gara, individuata a seguito di accurato sopralluogo eseguito da funzionari dell'ufficio, non rientra nella sfera di influenza di alcuna delle rivendite già esistenti. Nel corso del sopralluogo, regolarmente verbalizzato, infatti, è emerso che la rivendita più vicina dista metri 880. Inoltre è stata riscontrata la presenza di un numero di locali a destinazione commerciale sufficiente ad espletare una proficua procedura di concorso pubblico. Anche il funzionamento dei patentini, in quanto punti vendita secondari, non è impeditiva dell'istituzione di nuove rivendite, potendo gli stessi, se del caso, essere soppressi, al fine di mantenere una ordinata e razionale dislocazione della rete di vendita nel Comune interessato.

Infatti, come già chiarito in altre occasioni, la presenza di patentini non costituisce un ostacolo alla istituzione della rivendita, perché gli stessi sono destinati a svolgere una funzione ausiliaria della rete di vendita e non possono quindi mai sostituirsi ad una rivendita ordinaria quando, come nel caso concreto, vi sono le condizioni per la sua istituzione

Per quanto attiene l'asserito danno reddituale subito dalla rivendita n. 6 a seguito del rilascio nel mese di agosto 2016 del patentino n. 103017, deve in primo luogo evidenziarsi che alla suddetta rivendita è aggregato il patentino n. 103080, in quanto quello indicato nella memoria di intervento è stato soppresso. Ciò detto, quel che più conta mettere in rilievo, è che l'associazione di tale patentino alla rivendita n. 5 di San Giovanni la Punta non ha affatto determinato un pregiudizio economico ai danni della rivendita n. 6 di Tremestieri Etneo, poiché i redditi realizzati da quest'ultima dopo l'istituzione del patentino n. 103080 sono in linea con quelli ad essa antecedenti. Pertanto la presenza dello stesso non ha sostanzialmente modificato la condizione reddituale della predetta rivendita n. 6.

In merito alla nuova istituzione di rivendita ordinaria nel Comune di Canicattì, nella zona così delimitata: "Tutti i locali commerciali di Via Alcide De Gasperi lato numeri dispari dal civico 83 al civico 97 e lato numeri pari dal civico 54/a al civico 54/p", a seguito di ulteriori accertamenti, pur non condividendo pienamente le osservazioni della FIT e della rivendita n. 18, si determina l'esclusione di detta nuova istituzione dal piano definitivo.

Più nello specifico, da una analisi dei prelievi effettuati dal patentino n. 100778 che insiste nella zona di gara si è avuto modo di rilevare che, nel biennio 2015/2016, i volumi di vendita di tabacchi lavorati sono stati pari, in valore, ad euro 257.297,00. Importo che dà luogo ad un aggio, fissato dalla legge nella misura del 10%, pari complessivamente a €25.730, equivalente ad una media di €12.865 annui. Da ciò può quindi inferirsi che la futura rivendita, ove istituita, avrebbe una produttività inferiore, di molto, al parametro minimo previsto per il Comune di Canicattì, che è pari a €32.268,00. Per di più, l'esiguità delle distanze della zona di gara dalle rivendite più vicine esistenti, pur consentendone a stretto rigore l'istituzione, conferma l'opportunità di non procedere in tal senso.

Pertanto, limitatamente al Comune di Tremestieri Etneo, sussistono tutte le condizioni per dar luogo all'istituzione della nuova rivendita, peraltro in via di esperimento triennale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1293/1957, al termine del quale l'Amministrazione potrà valutare l'effettiva utilità per il pubblico servizio;

**Accertata**, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione della nuova rivendita, avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

**Considerato**, pertanto, che la proposta di istituzione inserita nello schema di piano, relativamente al Comune di Tremestieri Etneo, fa riferimento ad una zona ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate

## **A P P R O V A**

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2017. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

Palermo, 21 giugno 2017

*Per il Direttore ad interim*

(Dott.ssa Daniela Guiducci)

Il Funzionario Delegato

Atto prot. r.i. n. 2014 del 15/03/2017

Dott. Gianluca Sartorio

f.to Sartorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
del D. lgs n. 39 del 1993



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA  
PALERMO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PERVENUTE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2016)			
Allegato all'atto interno n. 5068/R.I. del 21 giugno 2017			
COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO TRATTATIVA PRIVATA
TREMESTIERI ETNEO	CT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI DI PIAZZA TIVOLI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 14 E DAL CIVICO 32 AL CIVICO 50	CONCORSO

*Per il Direttore ad interim*  
(Dott.ssa Daniela Guiducci)  
Il Funzionario Delegato  
Atto prot. r.i. n. 2014 del 15/03/2017  
Dott. Gianluca Sartorio  
f.to Sartorio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
del D. lgs n. 39 del 1993